



CITTA' di CASTIGLIONE delle STIVIERE
Provincia di Mantova
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
NEL CENTRO STORICO

Approvato ed allegato alla deliberazione C.C. n. 122 del 22.12.2008

Modificato con deliberazioni CC n.8 del 11.2.2011, CC N. 56 del 28.7.2011, e
CC N. 86 del 28.11.2013



CITTA' di CASTIGLIONE delle STIVIERE
Provincia di Mantova
Ufficio Tributi

TITOLO I
Disposizioni generali

ART. 1 – Finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni di natura tributaria in favore delle attività commerciali e dei pubblici esercizi presenti nelle vie e piazze del Centro Storico del Comune di Castiglione delle Stiviere, allo scopo di rivitalizzare e qualificare detto ambito territoriale anche attraverso il rilancio delle attività economiche che in via diretta o indiretta vi contribuiscono.

ART. 2 – Ambito territoriale di applicazione

Il presente Regolamento è applicato alle attività economiche ubicate nelle vie e piazze del Centro Storico, comprese nel Nucleo di Antica Formazione di cui Piano di Governo del territorio, come allegato al presente regolamento.

TITOLO II
Agevolazioni tributarie per le attività commerciali e pubblici esercizi ubicati nel centro storico

Art. 3 – Agevolazioni Tosap

Per l'occupazione di spazi od aree pubbliche, permanente o temporanea limitatamente a tavoli e sedie, ombrelloni o tende solari, portalampade, recinti o vasi per piante ornamentali, realizzata nell'esercizio di attività commerciali o di pubblici esercizi ubicate nel centro storico come sopra definito, da avviarsi o già attive alla data del 1/1/2009, è riconosciuta l'agevolazione pari al 80%¹ della tariffa Tosap.

L'agevolazione è concessa a far data dall'effettiva occupazione e per i quattro anni successivi; in caso l'occupazione abbia avuto inizio anteriormente all'1/1/2009, l'agevolazione decorre comunque da detta data.

¹ Percentuale così definita con atto CC n. 56/2011, avente decorrenza 1/1/2011.

L'agevolazione di cui al primo comma è rideterminata nella misura del 50% per le ulteriori quattro annualità, successive alle prime quattro di cui al secondo comma.

Le occupazioni devono essere legittimamente autorizzate dagli organi comunali competenti nel rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche, di viabilità e sicurezza.

Art. 4 – Esenzioni Tosap²

Le fattispecie di cui al precedente articolo 3 e le occupazioni effettuate da spettacoli viaggianti, sono esenti dal pagamento della Tosap per l'occupazione di superfici e di spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

L'esenzione dal pagamento del tributo viene applicata per la stessa durata e alle stesse condizioni di cui all'art.3.

² Articolo inserito con atto CC n.56/2011 avente decorrenza 1/1/2011.